

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 27 marzo 2015 Numero 11/2015

## <SOCIETA' DI COMODO>: INTERPELLO

E' opportuno verificare per tempo se una società rientra tra quelle <di comodo> (o per carenza di componenti positivi di reddito, o perché in perdita sistematica); se così fosse, e non è possibile far valere cause di esclusione o di disapplicazione, la soluzione estrema per evitare il regime conseguente è costituita dalla presentazione dell'interpello <disapplicativo> all'Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo (per non essere considerati <di comodo> per il 2014) è il 2.7.2015, poiché l'Agenzia ha tempo 90 giorni per fornire la risposta (che, in questo caso, pervenirebbe entro il 30.9.2015, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi); è consigliabile tuttavia attivarsi per ottenere la risposta dell'Agenzia quantomeno in tempo utile per il pagamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,4% (16.7.2015); in questo caso il termine scadrebbe il 17.4.2015. Si consideri che, in caso di invio tramite posta, l'interpello si considera presentato quando perviene all'Ufficio. Se una società è <di comodo>, perché al contempo <non operativa> ed <in perdita sistematica>, si devono presentare due interpellati distinti.

## NUOVO MODELLO PER L'IVA TRIMESTRALE

E' già disponibile sul sito delle Entrate il nuovo modello <TR>, necessario per chiedere il rimborso o la compensazione <orizzontale> del credito IVA, maturato in ognuno dei primi tre trimestri dell'anno. Le novità salienti riguardano gli spazi riservati all'apposizione del <visto> e della <dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà>, da utilizzare per la richiesta di rimborso, di importo superiore a 15 mila euro, senza prestazione di garanzia fideiussoria. Le <nuove> operazioni di <reverse charge> (settore edile ed energetico) saranno inserite al rigo TA12 (imponibile) ed al rigo TC2 (imposta); le operazioni effettuate in regime di <split payment> troveranno collocazione al rigo TA13 (imponibile) e TC2 (imposta). La priorità nel rimborso, per i contribuenti che compiono queste ultime operazioni, è segnalata nell'apposito riquadro col codice <6> (altre priorità di rimborso so-

no invece segnalate col codice <7>). Ulteriore novità presente nel frontespizio è costituita dalla possibilità di revocare la scelta di rimborso/compensazione, alle condizioni previste dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 99/E/2014), ripresentando nuovamente il modello <TR>.

## QUALCHE DUBBIO SUI VALORI <OMI>

Con la sentenza n. 7294 del 3.12.2014, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha rigettato l'accertamento dell'Ufficio di una plusvalenza immobiliare (art. 67, comma I, lett. b-, del TUIR), determinata sulla base dei valori attinti dall'Osservatorio dell'Agenzia. La Commissione ha considerato che le valutazioni <OMI>, <... essendo un'indicazione di valori di larga massima, riferibili all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea, non sono sostitutive delle stime, ma servono solo di ausilio alle stime stesse>. La Commissione ha altresì giudicato priva di peso la determinazione del valore definito <in adesione> dal solo compratore (ai fini dell'imposta di registro), a cui il venditore è rimasto estraneo.

## <OIC 16>: CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI BENI STRUMENTALI

Sulla base delle indicazioni del principio contabile OIC 16, qualora un bene strumentale sia destinato alla vendita, si rende necessaria la sua rimozione dall'attivo immobilizzato e la conseguente iscrizione nell'attivo circolante. In questo caso, la valutazione prescritta dal predetto principio (paragrafo 72) è al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato (al netto dei costi diretti di vendita e di dismissione). Ovviamente, dopo tale <trasferimento>, i beni non possono più essere ammortizzati. Le condizioni che consentono la riclassificazione sono le seguenti: - le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; - la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; - l'operazio-

ne dovrebbe concludersi nel breve termine. Intervenedo la riclassifica in parola, nell'esercizio in cui essa avviene, il cespite non concorre più al calcolo del test di operatività (<società di comodo>); se ne terrà conto, invece, per i due precedenti. Resta insoluto il problema se il realizzo dia luogo a ricavo o plusvalenza (nel secondo caso, decorsi 3 anni dall'acquisto, la tassazione potrebbe essere frazionata in 5 anni): la dottrina offre, in entrambi i casi, valide motivazioni.

## FATTURAZIONE DEI BANCALI: CASI PARTICOLARI

Riguardo alla fatturazione dei bancali in legno (c.d. *pallet*), le novità introdotte dalla legge di <stabilità> all'art. 74, VII comma, del D.P.R. n. 633/1972 (dall'1.1.2015), necessitano di qualche chiarimento. Nell'ipotesi di fatturazione del bancale (usato), per mancata restituzione, nonostante (la restituzione) sia stata prevista tra le parti, deve applicarsi il <reverse charge>; in tal caso, infatti, la vendita del *pallet* deve considerarsi operazione autonoma, rispetto alla cessione della merce. Non così, qualora il *pallet* sia fatturato unitamente alla merce e non ne sia pattuita la resa, perché in questo caso la cessione dell'imballo è accessoria dell'operazione principale (di vendita della merce), e ne segue quindi il trattamento IVA. Si ricorda che, ai sensi del D.M. 11.8.1975, la fatturazione dei *pallet* non restituiti nel corso di un anno solare, può avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con un'unica fattura per ciascun acquirente, previa tenuta di apposito registro (art. 39 D.P.R. n. 633/1972). Ovviamente, se i *pallet* sono usati, si adotterà il <reverse charge>.

## ALTRI CHIARIMENTI PER

### L'ACCESSO ALLA <VOLUNTARY>

Tramite la circolare dell'Agenzia n. 10/E del 13.3.2015, ed i commenti che ne sono seguiti sulla stampa specializzata, ci sono pervenuti chiarimenti sulle regole d'accesso alla <voluntary disclosure>. In particolare: - le cause ostative (accessi, ispezioni o verifiche, o l'avvio di altre attività d'accertamento o di procedimenti penali) operano per singolo periodo d'imposta e per tributo, e distintamente per la <voluntary> internazionale e per

quella nazionale; - non sono cause ostantive: i controlli formali (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973); le indagini finanziarie, rivolte agli intermediari finanziari; la pendenza di procedimenti penali di carattere non tributario; l'iscrizione nel registro degli indagati; - è causa ostantiva la pendenza di procedimenti penali per tutti i reati tributari, contemplati dal D. Lgs. n. 74/2000; - considerati i richiami alla buona fede ed alla ragionevolezza, dovrebbero essere ammessi alla procedura coloro che hanno presentato istanze di <disclosure> in forme irrituali (in quanto non era disponibile il modello telematico, oppure via posta, Pec, o a mano), e che solo in un momento successivo alla presentazione di tale istanza sono stati interessati dall'insorgere di una causa ostantiva.

#### AVVIAMENTO: CASO PARTICOLARE DI AMMORTAMENTO

Nei contratti di cessione d'azienda, spesso le clausole prevedono che il valore dell'avviamento possa subire delle variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto dell'evolversi della redditività aziendale o del volume d'affari. Qualora effettivamente il prezzo si modifichi, l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 154/E/2004) prevede che, a decorrere da tale esercizio, la nuova quota d'ammortamento di competenza di ciascun periodo d'imposta si determini dividendo il nuovo costo d'acquisizione dell'avviamento, ridotto degli ammortamenti già dedotti ai fini fiscali, per il numero residuo dei periodi d'imposta nel corso dei quali deve avvenire l'ammortamento fiscale. Si tenga conto che l'aliquota di ammortamento fiscale dell'avviamento è del 5,56% (1/18 del costo).

#### NON PUNIBILITA' PER ALCUNI REATI FISCALI

Con l'introduzione dell'art. 131-bis del Codice penale, è prevista la non punibilità di alcuni reati, anche fiscali, per <particolare tenuità del fatto>. Quest'ultimo requisito può desumersi dalla <modalità della condotta>, dalla <esiguità del danno o del pericolo> e nella <non abitualità della condotta>. Il tutto deve comunque riferirsi a reati sanzionati con la sola pena pecuniaria, o con pene de-

tentive non superiori, nel massimo, a 5 anni. Tra i reati fiscali ne dovrebbero essere esclusi solo le <dichiarazioni fraudolente> (artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000) e l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti. Tra i reati societari previsti nel Codice Civile risulta esclusa solo l'ipotesi di false comunicazioni in società quotate, che abbiano cagionato grave nocumento ai risparmiatori (art. 2622 del Codice Civile). Salvo casi particolari, sono altresì esclusi dal beneficio di cui sopra le fattispecie di <riciclaggio>, <impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita> e <autoriciclaggio> (art. 648-bis, ter e ter1, del Codice penale).

#### AVVERTENZE PER LE SPONSORIZZAZIONI


In sede di chiusura dei bilanci, è opportuno verificare che, in tema di sponsorizzazioni, vi siano i requisiti per la deducibilità, soprattutto tenendo conto dei rilievi che ultimamente pone in proposito l'amministrazione finanziaria. Il primo aspetto da considerare è la competenza, legata al periodo di tempo nel corso del quale avviene la manifestazione. Altri elementi rilevanti sono l'inerenza e l'economicità dell'operazione. E' necessario che il contratto descriva compiutamente l'attività pubblicitaria svolta e che questa sia dimostrabile con filmati, foto, locandine pubblicitarie, articoli di giornale, od altro. E' consigliabile precisare nelle premesse del contratto le ragioni commerciali (ritorno d'immagine, fattore territoriale, presenza di clienti), che hanno indotto l'impresa ad effettuare la sponsorizzazione. Elemento rilevante è la congruità della spesa sostenuta, in linea con le tariffe di mercato, anche in relazione alla durata del contratto ed alla ripetitività delle azioni svolte. Si consideri infine il disposto dell'art. 90, comma VIII, Legge n. 289/2002, che prevede la deducibilità fiscale del corrispettivo in denaro o in natura, fino a 200.000 euro annui di sponsorizzazioni a favore di: - società o associazioni sportive dilettantistiche; - fondazioni costituite da istituzioni scolastiche; - associazioni sportive scolastiche riconosciute, che svolgono attività nei settori giovanili. In quest'ultima ipotesi, stando alla giurisprudenza, dovrebbe ritenersi superata l'eventuale

sproporzione tra l'entità della spesa sostenuta e la controprestazione ricevuta, ma la prudenza è d'obbligo.

#### COSTI DELLA LITE FISCALE

I principi contabili (OIC 12 e 25) consigliano l'iscrizione dei costi per il contenzioso (maggiori imposte, sanzioni, interessi), nel conto economico, in E21, con contropartita, a seconda della certezza, nel Fondo per imposte (B2) o tra i debiti tributari (D12). Gli interessi addebitati sono deducibili, senza sottostare al ROL, in quanto non sottendono alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere (ASSONIME, circolare n. 46/2009).

MERCATO FINANZIARIO		
<b>EURIBOR</b>	<b>17/03/15</b>	<b>24/03/15</b>
3 mesi	0,025	0,021
6 mesi	0,096	0,09
1 anno	0,212	0,205
<b>CAMBI</b>	<b>17/03/15</b>	<b>24/03/15</b>
Euro - USD	1,064	1,095
Euro - yen	128,90	130,89
<b>SPREAD</b>	<b>17/03/15</b>	<b>24/03/15</b>
(> Germania)	99	109



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO

